



## **Relazione**

**sulla qualità dei dati dell'Archivio Anagrafico  
dell'Anagrafe Tributaria  
e  
sull'evoluzione della cooperazione informatica  
in Agenzia delle Entrate**

**23 febbraio 2012**

## Indice

1.	QUALITÀ DATI DELL'ARCHIVIO ANAGRAFICO .....	2
1.1.	PERSONE FISICHE .....	4
1.1.1.	L'ALLINEAMENTO DEI DATI DELL'AT CON LE ANAGRAFI COMUNALI .....	4
1.1.2.	ULTERIORI OPERAZIONI DI BONIFICA .....	8
1.1.2.1.	SOGGETTI DECEDUTI .....	8
1.1.2.2.	POSIZIONI DUPLICATE .....	8
1.1.2.3.	CODICI FISCALI ATTRIBUITI CON PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI FALSI .....	9
1.1.3.	LE REGOLE DI REGISTRAZIONE ANAGRAFICA (CITTADINI STRANIERI) .....	9
1.1.3.1.	NOMI E COGNOMI .....	10
1.1.3.2.	DATI ANAGRAFICI MANCANTI .....	10
1.1.3.3.	PRESENZA DI SEGNI D'INTERPUNZIONE NEI NOMI E COGNOMI .....	11
1.1.3.4.	PRESENZA DI SEGNI DIACRITICI NEI NOMI E COGNOMI .....	11
1.1.3.5.	LUOGO DI NASCITA .....	11
1.1.4.	LA POSSIBILE REVISIONE DELLA STRUTTURA DEL CODICE FISCALE .....	12
1.1.4.1.	INSTABILITÀ .....	12
1.1.4.2.	CODICE AUTO-GENERANTE .....	13
1.1.4.3.	OMOCODIA .....	14
1.1.4.4.	CODIFICA DEI CITTADINI STRANIERI .....	14
1.1.4.5.	IPOTESI DI REVISIONE DELL'ATTUALE STRUTTURA DEL CODICE FISCALE .....	14
1.2.	CONTRIBUENTI IVA .....	14
1.2.1.	L'ALLINEAMENTO CON IL REGISTRO DELLE IMPRESE .....	14
1.2.2.	PARTITE IVA INATTIVE .....	16
1.2.3.	LA VERIFICA DELLE PARTITE IVA .....	17
1.3.	ALTRE AZIONI NEL PROCESSO DI QUALITÀ DEI DATI .....	18
1.3.1.	SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE .....	18
1.3.2.	NORMALIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI .....	18
2.	LA COOPERAZIONE INFORMATICA IN AGENZIA DELLE ENTRATE .....	19
2.1.	L'ADEGUAMENTO ALLA COOPERAZIONE APPLICATIVA SPCOOP .....	20
2.2.	IL CATALOGO DEI SERVIZI DI COOPERAZIONE INFORMATICA .....	23
2.3.	LE BASI DATI DI INTERESSE NAZIONALE .....	26
2.4.	L'INFORMATIZZAZIONE DELLE CONVENZIONI .....	28
2.5.	I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLE REGIONI .....	29
2.6.	I SERVIZI A DISPOSIZIONE DEI COMUNI .....	30

## 1. QUALITÀ DATI DELL'ARCHIVIO ANAGRAFICO

L'Archivio Anagrafico o, come spesso viene chiamato, *l'Archivio dei codici fiscali e delle partite Iva*, è una base dati complessa che rappresenta il cuore dell'intero sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (AT) ed è di riferimento per tutte le amministrazioni, gli enti pubblici e privati per il corretto riconoscimento e reperimento di persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche.

E' il raccordo di tutte le informazioni che afferiscono a un medesimo soggetto nel sistema della fiscalità (dichiarazioni, atti, proprietà, versamenti, accertamenti, ruoli, ecc.) e delle innumerevoli informazioni che affluiscono all'AT da fonti esterne, finalizzate alla verifica dei dati dichiarati e della reale capacità contributiva del soggetto.

Il *codice fiscale* è, infatti, l'unico codice identificativo valido per l'identificazione di tutti i soggetti ed è la chiave obbligatoriamente utilizzata in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione e tutti gli scambi di informazioni.

Il primo impianto della base dati risale agli anni '70 e i volumi delle posizioni registrate nel tempo sono consistenti: quasi 90 milioni di codici fiscali di persone fisiche (di cui quasi 17,5 milioni relativi a soggetti deceduti), circa 2,4 milioni di codici fiscali di soggetti diversi dalle persone fisiche (di cui circa 151 mila relative a soggetti estinti), quasi 26 milioni di partite Iva (di cui circa 17 milioni cessate).

La qualità delle informazioni è, quindi, certamente condizionata dal lungo tempo di vita della base dati, dalla portata degli strumenti informatici che nel tempo (soprattutto in passato) erano disponibili, dalla rilevante consistenza delle informazioni, attuali e storiche, registrate.

Nella gestione della base dati anagrafica è di fondamentale importanza l'efficienza dei processi che ne garantisca il corretto aggiornamento e, conseguentemente, un suo efficace utilizzo.

L'Agenzia delle Entrate ha in carico l'intero processo di gestione della base dati anagrafica dell'AT e lo cura avendo a riferimento i seguenti macro-obiettivi:

- registrare tutte le informazioni anagrafiche, primarie e accessorie, di ogni soggetto iscritto in AT, al quale viene assegnato un codice identificativo (codice fiscale/partita Iva);
- mantenere correttamente e tempestivamente aggiornate tutte le informazioni anagrafiche associate a ciascun soggetto registrato;
- fornire efficacemente tutte le informazioni ai processi sia interni al sistema della fiscalità sia esterni ove si basino su di esse per il riconoscimento, il reperimento e la gestione dei soggetti;

- monitorare e migliorare costantemente il livello di qualità dei dati dell'Archivio Anagrafico.

In tale contesto, per assicurare un corretto e tempestivo aggiornamento dei dati, attualmente l'Archivio Anagrafico viene costantemente alimentato in tempo reale da molteplici canali di ingresso:

- Uffici dell'Agenzia (persone fisiche, soggetti diversi dalle persone fisiche, contribuenti Iva);
- Comuni (cittadini residenti e iscritti in Aire);
- Sportelli unici per l'immigrazione e Questure (cittadini stranieri);
- Consolati (soggetti non residenti);
- Servizi telematici dell'Agenzia (persone fisiche, soggetti diversi dalle persone fisiche, contribuenti Iva);
- Registro delle imprese (contribuenti Iva).

Per fornire le informazioni registrate in Archivio Anagrafico a tutti i processi esterni che su di esso si basano (riferite sia all'ultima posizione di un soggetto sia a dati storicizzati), l'Agenzia rende disponibili servizi generalizzati e standardizzati di reperimento dei dati sia puntuali sia massivi, agli enti esterni tramite i sistemi di cooperazione informatica.

Affinché i dati forniti possano essere efficacemente utilizzati, l'Agenzia programma e attua costantemente operazioni di integrazione delle informazioni registrate e interventi di *data cleaning* e normalizzazione finalizzati a garantire l'univocità della registrazione nonché l'esistenza in vita e la reperibilità del soggetto.

Il monitoraggio della qualità viene effettuato con strumenti di *Business Intelligence*, applicazioni specifiche per la produzione di statistiche anagrafiche complesse ed elenchi di soggetti in base a determinate caratteristiche fisse o variabili.

Il miglioramento della qualità è effettuato tramite servizi di allineamento con *basi dati certificate* di riferimento esterne e processi massivi e puntuali di bonifica.

Il piano di interventi per la qualità viene raccolto in un documento annuale, predisposto in collaborazione con la Sogei, che riassume i principali interventi analizzati e attuati nell'anno, avendo a riferimento gli obiettivi generali del progetto di presidio della qualità:

- presidiare i canali di aggiornamento dell'Archivio Anagrafico completandoli, ove necessario, con ulteriori funzionalità;
- definire la riorganizzazione della base dati per adeguarla costantemente a nuove esigenze informative (per esempio, integrazione di informazioni relative alla reperibilità, cittadinanza, famiglia anagrafica, residenza estera,

ecc.) e alla gestione dei dati in forma strutturata (per esempio, indirizzi in forma normalizzata);

- completare i processi di allineamento, già a regime con le anagrafi comunali, l’Aire e l’anagrafe dei permessi di soggiorno e garantirne il costante presidio;
- integrare i processi con il Registro delle imprese per garantire l’allineamento delle informazioni relative alle imprese iscritte in AT con quelle del Registro;
- bonificare la base dati intervenendo per rimuovere le duplicazioni di attribuzione del codice fiscale e per gestire i soggetti non allineati;
- integrare le funzioni di aggiornamento delle basi dati anagrafiche con opportuni filtri che limitino al minimo la possibilità di introduzione di registrazioni anomale;
- integrare gli strumenti di monitoraggio per migliorare costantemente l’azione di controllo e verifica degli interventi posti in essere e di definizione di quelli da attuare.

Di seguito si forniscono alcuni elementi di approfondimento sugli aspetti della qualità dei dati della base dati anagrafica che rivestono maggiore rilevanza.

## **1.1. PERSONE FISICHE**

### **1.1.1. L’ALLINEAMENTO DEI DATI DELL’AT CON LE ANAGRAFI COMUNALI**

Per quanto riguarda i dati anagrafici delle persone fisiche, i Comuni rappresentano la fonte primaria di certificazione, detenendo i registri dello Stato Civile, le anagrafi della popolazione residente e le anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero.

Da anni, l’Agenzia lavora in collaborazione con i Comuni per allineare i dati presenti nelle anagrafi comunali con quelli presenti in AT e collabora con il Ministero dell’Interno al progetto Ina-Saia, il sistema che a regime dovrà garantire la circolarità delle informazioni anagrafiche detenute dai Comuni e le certificazioni anagrafiche da parte dei comuni stessi alle amministrazioni pubbliche (cosiddetta *Circolarità anagrafica*).

Tale sistema si basa sull’Indice nazionale delle anagrafi (Ina) istituito presso il Ministero dell’Interno per l’identificazione dei cittadini e l’accesso ai servizi dei Comuni che ne detengono le informazioni anagrafiche.

Da sottolineare che l’Ina è già *Base dati di interesse nazionale* (ai sensi di quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale) e contiene, per norma, il codice fiscale validato dall’Agenzia delle Entrate.

Lo strumento utilizzato dai Comuni per l'aggiornamento dell'Ina è rappresentato dal Saia (Sistema di accesso e di interscambio anagrafico), un'infrastruttura che, tramite il Centro nazionale per i servizi demografici (Cnsd) del Ministero dell'Interno, consente il colloquio degli enti collegati al sistema per disporre delle informazioni di interesse: comunicazioni di nascita, di decesso, variazioni di residenza, ecc.

Il sistema Ina-Saia è stato istituito allo scopo di semplificare e razionalizzare l'azione amministrativa, riducendo gli adempimenti dei cittadini e dei Comuni mediante l'invio di un'unica comunicazione di variazione anagrafica a tutti gli enti connessi al sistema.

Tenuto conto della rilevanza del codice fiscale, quale codice identificativo del cittadino, l'avvio del sistema Ina-Saia ha ancor più spinto una stretta collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per l'allineamento tra i dati presenti nelle anagrafi comunali con quelli presenti in AT al fine di consentire il corretto inserimento del codice fiscale nell'Ina.

Tale percorso ha subito un'accelerazione decisiva nel 2004 in quanto essenziale per la distribuzione della *Tessera Sanitaria* e ha permesso all'Agenzia di migliorare sensibilmente la qualità delle proprie informazioni, arrivando ad un quasi totale allineamento tra i dati anagrafici dei Comuni e quelli presenti in AT.

A oggi la situazione relativa agli allineamenti dell'AT con i Comuni e con le Asl è la seguente:

Allineati (vivi)	Assistiti attivi	Tesserati attivi	di cui con CNS
<b>61.384.152</b>	<b>60.737.674</b>	<b>60.706.595</b>	<b>24.270.327</b>

L'Agenzia ha stipulato con il Ministero dell'Interno la convenzione per l'utilizzo dei servizi dell'Ina che consentono ai Comuni di trasmettere all'Agenzia, oltre alle comunicazioni di nascita, decesso e variazione di domicilio, anche tutte le altre movimentazioni previste nelle anagrafi dei residenti dei Comuni (variazione di nome e cognome, variazione di sesso, cancellazione per irreperibilità, ecc.).

Il seguente prospetto sintetico mostra l'efficacia degli aggiornamenti prodotti in AT a seguito delle comunicazioni pervenute dai Comuni all'Agenzia nell'anno 2011, tramite il sistema Ina-Saia e tramite il sistema Siatel (ora Punto Fisco):

	Attribuzioni di codici fiscali ai neonati	Comunicazioni di decesso	Variazioni di residenza	Totale
<b>SIATEL</b>	<b>91.667</b>	<b>31.264</b>	<b>226.205</b>	<b>349.136</b>
<b>SAIA</b>	<b>278.947</b>	<b>592.028</b>	<b>3.937.741</b>	<b>4.808.716</b>
<b>Totale</b>	<b>370.614</b>	<b>623.292</b>	<b>4.163.946</b>	<b>5.157.852</b>

Il decreto legge n. 78/2010 ha ampliato il contenuto iniziale dell'Ina (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale attribuito dall'Agenzia delle Entrate e comune di ultima residenza) con l'inserimento anche della cittadinanza, della famiglia anagrafica e dell'indirizzo di residenza.

In questo modo, l'Ina diviene, da indice di ricerca, un efficace strumento operativo, considerato che possono essere consultate in tempo reale tutte le informazioni anagrafiche essenziali del cittadino, utili a ogni procedimento amministrativo.

Questa evoluzione è altamente significativa: l'attestazione sul sistema Ina-Saia di tutti i Comuni e il prossimo popolamento massivo dell'Ina, per il quale l'Agenzia ha già realizzato tutte le procedure necessarie per la validazione dei codici fiscali, sono i passi fondamentali per il definitivo utilizzo a regime del sistema.

Si auspica che, con il necessario e incisivo coordinamento del Ministero dell'Interno, tutte le operazioni da parte dei Comuni siano efficacemente completate in tempi brevi.

Il caricamento massivo delle famiglie anagrafiche nell'Ina consentirà di gestire coerentemente tale dato anche in AT per tutte le verifiche di carattere fiscale.

Il sistema Ina-Saia è deputato ad assicurare l'inoltro di tutte le variazioni che si verificano nelle anagrafi comunali in modo tempestivo e certificato: questo a vantaggio della qualità delle informazioni anagrafiche dell'AT e degli altri enti collegati:

- le **comunicazioni di nascita** consentono di acquisire in AT i dati dei neonati certificati dai comuni per l'attribuzione del codice fiscale e l'invio della Tessera Sanitaria.

L'invio di tali comunicazioni permette di fornire un ottimo servizio ai cittadini, evitando loro di accedere a diversi uffici della pubblica amministrazione, garantendo la qualità dei dati immessi.

La necessità, fortemente sentita, è quella di migliorare alla fonte questo processo. Le dichiarazioni di nascita rese dai genitori nelle strutture sanitarie ove è avvenuta la nascita impiegano, infatti, tempi a volte troppo lunghi ad arrivare ai Comuni competenti alla registrazione, diminuendo così l'efficienza del sistema;

- le **comunicazioni di decesso** risultano indispensabili all'Agenzia per la corretta gestione fiscale dei soggetti e la puntuale gestione della Tessera Sanitaria. In un contesto più ampio, la tempestiva comunicazione dell'evento consente l'immediata disattivazione di strumenti di identificazione in rete del cittadino, quali la TS-CNS;
- le **variazioni di residenza** sono fondamentali per il recapito delle comunicazioni inoltrate ai contribuenti da parte di tutte le strutture dell'Agenzia; ne è stata prova l'altissima percentuale riscontrata nei recapiti

andati a buon fine nel corso della recente riemissione massiva delle Tessere Sanitarie.

Il tempestivo aggiornamento dell'indirizzo presente in Anagrafe Tributaria risulta essenziale per la validazione e la corretta notifica dei ruoli di tutta la pubblica amministrazione.

Il recente decreto legge n. 5/2012 ha disposto che il cambio di residenza produca immediatamente gli effetti giuridici dell'iscrizione anagrafica: questo consentirà di avere, con immediatezza, le informazioni della nuova residenza tramite il sistema Ina-Saia.

Per assicurare i processi di cooperazione e interscambio in materia di informazione anagrafica, la norma di riferimento dell'Ina prevede anche la **certificazione anagrafica da parte dei Comuni** in risposta alle richieste inoltrate dalle Pubbliche amministrazioni. Il sistema Ina-Saia sarà in grado di gestire le richieste di certificazione anagrafica che le Amministrazioni collegate al sistema potranno inviare ai Comuni.

Tale servizio, riducendo drasticamente l'attuale flusso di richieste cartacee rivolte ai Comuni, sarà di enorme vantaggio per gli stessi operatori comunali e gli uffici dell'Agenzia ogni qualvolta necessiteranno di una certificazione anagrafica per lo svolgimento del proprio lavoro o per la verifica di un'autocertificazione.

E' auspicabile che questo servizio del sistema Ina-Saia venga messo a regime nel più breve tempo possibile.

Per quanto riguarda i **cittadini italiani residenti all'estero**, già da tempo le informazioni sono fornite periodicamente all'Agenzia dal Ministero dell'Interno, in modalità massiva.

Circa 1,3 milioni di posizioni sono allineate e i dati aggiuntivi utili (residenza estera, Comune di iscrizione, Consolato di riferimento) sono registrati in Archivio Anagrafico.

Il decreto legge n. 1/2012 ha previsto, all'articolo 40, la circolarità delle informazioni anagrafiche tramite l'Ina-Saia, oltre che per i cittadini residenti in Italia, anche per i cittadini iscritti in Aire.

La norma prevede, inoltre, da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'attribuzione d'ufficio del codice fiscale ai cittadini Aire, nel caso in cui questi ne risultino sprovvisti. L'Agenzia ha già realizzato le procedure che consentono la verifica/attribuzione del codice fiscale e l'aggiornamento dei dati dei cittadini Aire.

Per la corretta gestione delle informazioni, l'attribuzione massiva dei codici fiscali ai cittadini Aire che ne risultano sprovvisti deve seguire un preventivo lavoro di bonifica e allineamento dei dati, e avvenire in concomitanza dell'avvio a regime, per tutti i comuni e per tutti i consolati, di tutti i flussi delle comunicazioni anagrafiche previste dal sistema Ina-Saia.



Le informazioni riguardanti i cittadini iscritti in Aire sono rilevanti per l'Agenzia ai fini delle notifiche di atti ed avvisi e ai fini delle attività legate all'accertamento.

## **1.1.2. ULTERIORI OPERAZIONI DI BONIFICA**

### **1.1.2.1. SOGGETTI DECEDUTI**

Come precedentemente evidenziato, il sistema di circolarità anagrafica sta fornendo, tra le altre, una valida garanzia di corretta acquisizione dei decessi in AT, trasmessi dai Comuni al momento della registrazione dell'evento.

Più difficile è il recupero delle informazioni di decesso per eventi accaduti in tempi lontani, antecedenti l'avvio dei servizi di interconnessione dei sistemi informativi.

Diversi interventi di bonifica sono stati attuati con questa finalità:

- trattamento massivo dei soggetti ultracentenari: in funzione dell'età del soggetto e dell'assenza di evidenze di esistenza in vita, desumibili da altre informazioni residenti in AT, è stato registrato il decesso;
- bonifica del pregresso con i Comuni: in occasione della recente riemissione massiva delle Tessere Sanitarie in scadenza, è stato fatto un massiccio lavoro di riallineamento dei dati con i Comuni per recuperare, ove possibile, stock di informazioni storiche di decesso registrate nelle loro anagrafi e mai trasmesse all'AT;
- bonifica incrociata con la base dati dell'Inps: è stato avviato un processo di allineamento con la base dati dell'Inps per acquisire, vicendevolmente, decessi registrati correttamente in solo uno dei due sistemi.

### **1.1.2.2. POSIZIONI DUPLICATE**

Nelle fasi di iniziale impianto massivo dell'Archivio Anagrafico - con i dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi e la successiva costante alimentazione da molteplici fonti di ingresso - inevitabilmente si sono verificate situazioni di duplicazione di posizioni, con l'attribuzione di diversi codici fiscali relativamente allo stesso soggetto, nei casi in cui i dati anagrafici non siano stati indicati o acquisiti correttamente, anche a causa della passata meno attenta considerazione dell'importanza della qualità delle informazioni.

Nel corso degli anni sono state realizzate diverse procedure automatiche di bonifica, per individuare e ricongiungere correttamente tali posizioni. Ora, con l'uso di nuove piattaforme tecnologiche di supporto, questa attività è svolta con maggiore efficienza e rigore.

Nel contempo, maggiore attenzione si pone alla fase di ingresso dei dati, per evitare di alimentare il fenomeno.

### 1.1.2.3. CODICI FISCALI ATTRIBUITI CON PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI FALSI

Negli ultimi anni si è evidenziato un incremento degli episodi di frode correlati alle richieste di attribuzione di codice fiscale da parte di soggetti che presentano documenti d'identità risultanti, ex post, falsi o contraffatti.

I codici fiscali ottenuti in maniera illecita vengono utilizzati per attuare frodi ai danni del fisco e/o truffe nei confronti di banche, società finanziarie, ecc., anche ad opera di vere e proprie organizzazioni criminali.

Il fenomeno è da tempo all'attenzione dell'Agenzia che ha realizzato diversi interventi - quali la specifica *marcatura* di posizioni riscontrate inesistenti e la diffusione di un'apposita direttiva sulle regole comportamentali degli uffici - per contrastarlo.

Inoltre, sulla base dell'analisi dei codici fiscali già individuati come *falsi* a seguito di verifiche, sono emerse alcune caratteristiche ricorrenti che consentono l'estrazione di posizioni *sospette* che, dopo i dovuti accertamenti, possono essere marcate come false.

Un valido strumento di contrasto a questo fenomeno, assai grave per le conseguenze dannose che comporta per l'intero sistema, sarebbe la creazione di un data base, ad oggi non disponibile, che consenta alle Amministrazioni la verifica immediata di corrispondenza tra il numero del documento presentato (almeno per i documenti italiani) e i dati anagrafici in esso riportati.

### 1.1.3. LE REGOLE DI REGISTRAZIONE ANAGRAFICA (CITTADINI STRANIERI)

In aderenza al principio che *il dato immesso in base dati, per l'assegnazione del codice fiscale, deve provenire dalla fonte che ne certifica la correttezza*, il codice fiscale ai cittadini stranieri che fanno ingresso in Italia viene attribuito dagli Sportelli unici per l'immigrazione (Sui) per il rilascio del nulla osta all'ingresso e dalle Questure per il rilascio del permesso di soggiorno, per quelli che non sono trattati dagli Sportelli, con apposite applicazioni telematiche realizzate dall'Agenzia.

I Sui e le Questure sono infatti i primi soggetti che identificano il cittadino e hanno l'obbligo di inserire il codice fiscale assegnato dall'Agenzia nei loro procedimenti ed atti.

I servizi telematici con i Sui e le Questure sono attivi ormai da diversi anni; ciò nonostante, i problemi di corretta registrazione degli stranieri nelle diverse basi dati si presentano con una certa frequenza, perché le regole adottate per la registrazione dai diversi enti (Sui, Questure, Comuni, ecc.) non sono spesso coerenti.

L'esigenza di una corretta e rigorosa definizione delle regole di registrazione dei dati anagrafici dei cittadini - non solo stranieri, ma anche italiani o comunitari - è da tempo oggetto di segnalazioni al Ministero dell'Interno. L'assenza di regole

universalmente adottate porta al disallineamento dei dati, al non corretto/non univoco riconoscimento del soggetto, alla duplicazione di posizioni negli archivi con dati diversi ma riferiti alla stessa persona, alla difficoltà di scambiare proficuamente dati tra amministrazioni.

Alcune problematiche hanno trovato chiarimento a seguito di emanazione di specifiche Circolari da parte del Ministero dell'Interno, mentre altre sono ancora irrisolte. Di seguito una breve sintesi dei problemi più ricorrenti, per i quali tutti auspicano siano date indicazioni chiare e risolutive.

### **1.1.3.1. NOMI E COGNOMI**

Le regole anagrafiche di registrazione dei cittadini negli altri Stati non sempre consentono la trasposizione chiara dei dati negli elementi nome e cognome, previsti dal nostro ordinamento.

Con la circolare n. 16/2008 inerente le cittadine tunisine, il Ministero dell'Interno ha chiarito che la dicitura *ep* o *ep.se*, presente sul passaporto, significa *sposata con* e che di seguito a queste parole compare abitualmente il cognome del marito; per tale motivo il cognome da riportare nei registri anagrafici è solo quello che precede la dicitura *ep* o *ep.se*.

Per quanto riguarda i cittadini filippini, con la circolare n. 29/2010 è stato precisato che il nome completo dei cittadini filippini è composto da un nome proprio, un cognome e un nome di mezzo (*middle name*). Considerato che quest'ultimo corrisponde al cognome della madre e viene normalmente indicato dopo il nome proprio, non deve essere preso in considerazione il *nome di mezzo* per la registrazione del nome e del cognome. Con la circolare n. 4/2011, in base alla suddetta indicazione, sono state definite le modalità da adottare per allineare le informazioni contenute sui documenti d'identità rilasciati dai Comuni, sui permessi di soggiorno rilasciati dalle Questure e sui codici fiscali rilasciati dall'Agenzia delle Entrate.

Questi sono due casi in cui, stabilendo una prassi comune, si è fornita una soluzione praticabile e condivisa; l'auspicio è che analoghe regole siano definite in tutti gli altri casi controversi, prima che i disallineamenti diffusi creino difficoltà agli stessi cittadini ed agli enti.

### **1.1.3.2. DATI ANAGRAFICI MANCANTI**

Alcuni cittadini stranieri sono in possesso di documenti d'identità che non riportano tutti i dati anagrafici previsti dal nostro ordinamento (nome, cognome, luogo e data di nascita).

Nel caso in cui il dato mancante sia il cognome o il nome, i diversi enti (Comuni, Sui, Questure, ecc) impostano il relativo campo come vuoto (a *blank*), altri riportano segni simbolici o dizioni quali *senza nome*, *senza cognome* od anche

acronimi, altri ancora lo compilano duplicando il dato anagrafico presente (riportando quindi due volte il cognome o il nome).

Nel caso in cui l'assenza sia relativa al giorno/mese di nascita è prassi consolidata da molti enti, tra cui l'Agenzia, l'indicazione del valore 01/01, ma la regola non è universalmente accettata.

L'assenza di un dato può naturalmente essere gestita dai sistemi informativi, e quindi anche dall'AT, ma se e solo se tutti gli enti, pubblici e privati, la gestiscono nella stessa modalità.

#### **1.1.3.3. PRESENZA DI SEGNI D'INTERPUNZIONE NEI NOMI E COGNOMI**

Le anagrafiche di alcuni cittadini contengono nel nome/cognome segni quali virgole, punti, trattini; si auspica che venga anche per questo definita una regola che stabilisca quali siano i caratteri ammessi a comporre un nome ed un cognome.

#### **1.1.3.4. PRESENZA DI SEGNI DIACRITICI NEI NOMI E COGNOMI**

Per la corretta registrazione dei nomi e cognomi dei cittadini che comprendano caratteri diacritici contenuti in alfabeti con caratteri latini, su sollecitazione dell'Agenzia, è intervenuta prima la circolare n. 1/2008 del Ministero dell'Interno e successivamente il decreto 2/2/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, definendo le regole di traslitterazione dei caratteri diacritici degli alfabeti con caratteri latini e consentendo così la corretta determinazione dei caratteri che compongono il codice fiscale.

Nello scorso mese di luglio sono stati completati gli adeguamenti tecnici che hanno consentito di acquisire anche in Anagrafe Tributaria, tramite il sistema Ina-Saia e, quindi, in allineamento con quanto registrato nelle anagrafi comunali, i segni diacritici e la loro stampa sulla Tessera Sanitaria e sul tesserino di codice fiscale (circolare n. 34/E del 2011).

La circolare ha precisato che in AT si continua comunque a utilizzare esclusivamente caratteri maiuscoli e, nei nomi e cognomi che terminano con una vocale accentata, la relativa vocale senza accento, seguita dall'apostrofo.

La registrazione nell'Archivio Anagrafico del dato sia in forma originale sia in forma traslitterata consente di mantenere l'allineamento con tutti i sistemi e le applicazioni nei quali non sia possibile usare la forma originale.

#### **1.1.3.5. LUOGO DI NASCITA**

Vige il principio generale della *crystallizzazione* del luogo di nascita al momento del verificarsi dell'evento. Per i nati in Italia il Comune di nascita va indicato come esistente all'epoca della nascita.

Nonostante la regola, capita che il dato di nascita sia riportato in documenti e in archivi in modo improprio; quel che manca, a livello nazionale, è l'istituzione di ***un unico archivio ufficiale, di riferimento*** obbligatorio, che riporti tutte le movimentazioni territoriali dei Comuni, completo delle date esatte della

variazione (giorno, mese e anno) e che sia comprensivo del dato della Provincia di riferimento alla data.

La criticità aumenta nel caso dei nati all'estero, in assenza di un archivio di riferimento nazionale che riporti la denominazione univoca degli Stati e la loro storia. Per i nati in Stati che hanno subito trasformazioni, inoltre, non è stato mai chiarito se il principio della *crystallizzazione* vada o meno applicato. Questa è una delle frequenti cause di disallineamento di dati, modifica del codice fiscale, duplicazione di posizioni.

Molto più raro, ma pur sempre da definire per la corretta e univoca registrazione, è il caso dei soggetti nati in viaggio aereo e marittimo non essendo possibile, infatti, *codificare* le coordinate geografiche rilevate al momento dell'evento.

#### 1.1.4. LA POSSIBILE REVISIONE DELLA STRUTTURA DEL CODICE FISCALE

In considerazione del ruolo chiave che il codice fiscale assume per l'identificazione univoca di ciascun soggetto e per lo scambio di informazioni tra tutti gli enti, l'Agenzia ha avviato da tempo uno studio sui punti di forza e di debolezza dell'attuale struttura di codifica per le persone fisiche e delle possibili strutture alternative da proporre, tenendo in considerazione il rapporto costi/benefici.

L'attuale struttura ha degli indubbi **vantaggi**:

- la facilità di memorizzazione: tale aspetto non è irrilevante, considerata la proliferazione di codici numerici ormai necessari al cittadino per accedere ai più svariati servizi;
- l'immediata riconoscibilità e la possibilità di effettuare una prima verifica di corrispondenza con i dati anagrafici del soggetto a cui il codice è associato; questo aspetto riduce notevolmente i rischi di errata indicazione o associazione del codice ai dati anagrafici del soggetto cui fa riferimento;
- la possibilità di gestione in modo bilaterale, sia partendo dal codice sia dai dati anagrafici, che ha permesso di raggiungere, quali buoni risultati: il quasi totale allineamento dell'AT con le anagrafi comunali e l'allineamento con le anagrafi degli assistiti dal Sistema Sanitario Nazionale che ha consentito, in brevissimo tempo, la distribuzione delle Tessere Sanitarie a tutti gli aventi diritto.

Per quanto riguarda, invece, gli **aspetti critici** è necessario valutarli sulla base anche dell'effettiva portata.

##### 1.1.4.1. INSTABILITÀ

Essendo legato ai dati anagrafici, il codice varia al variare di questi. Va tenuto conto che la variabilità dei dati anagrafici è un fenomeno con incidenza di limitata rilevanza.

Il nuovo regolamento dello stato civile (DPR 396/2000) ha rimosso la criticità dei nomi composti che ha generato, negli anni, numerose discrasie nella registrazione dei cittadini italiani ed è stata la più frequente causa di aggiornamento del dato anagrafico. Tramite il lavoro di allineamento dei dati dell'AT con le anagrafi comunali la maggior parte delle casistiche di questo tipo ha ormai trovato soluzione.

Il fenomeno si può presentare ancora con una certa significatività nel caso di cittadini stranieri, per una non corretta registrazione iniziale del dato in assenza di regole certe di registrazione, ma può essere rimosso, come detto sopra, con la loro definizione.

In Archivio Anagrafico l'aggiornamento del codice fiscale non crea problemi, essendo ben governato; anche l'associazione di tutte le informazioni registrate in AT, afferenti al soggetto, viene assicurata tramite il collegamento degli eventuali diversi codici all'unico valido.

La mancata conoscenza del codice fiscale variato può comportare difficoltà agli enti esterni, ma per consentire la verifica e il corretto reperimento del codice fiscale, l'Agenzia già rende disponibili i propri servizi di cooperazione informatica per l'accesso ai dati presenti nell'Archivio Anagrafico che verranno di seguito esaminati.

Di recente, in base a quanto disposto dal decreto legge n. 78/2010, l'Agenzia ha inoltre reso disponibile sul proprio sito il servizio a libero accesso di *verifica del codice fiscale* che permette di verificare l'esistenza e la corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici di un soggetto, confrontando i dati inseriti con quelli registrati in Anagrafe Tributaria.

#### **1.1.4.2. CODICE AUTO-GENERANTE**

La possibilità di generare automaticamente l'attuale codice fiscale, conoscendo i dati anagrafici del soggetto, può determinare l'inserimento di codici inesistenti in banche dati diverse dall'AT.

Certamente la caratteristica auto-generante dell'attuale codice può indurre maggiormente all'errore ma, qualunque sia il sistema di codifica adottato, un codice *inventato* può essere inserito arbitrariamente in una banca dati, se non verificato adeguatamente.

Per essere valido, un qualunque codice deve essere generato dall'ente preposto alla sua attribuzione e inserito nel suo registro ufficiale: è la condizione indispensabile per garantirne l'unicità e la correttezza. Indipendentemente quindi dalla struttura, solo l'esibizione di una certificazione del codice fiscale rilasciata dall'Agenzia (tesserino/Tessera Sanitaria) o l'accesso in verifica nella stessa AT, consente di evitare questo errore.

### **1.1.4.3. OMOCODIA**

I casi di omocodia registrati in AT – relativi a soggetti con dati anagrafici tali da generare la stessa stringa di caratteri alfanumerici - sono circa 28 mila.

L'omocodia, pur essendo numericamente non rilevante e correttamente risolta con attribuzione di codici fiscali univoci in AT, è causa di difficoltà per i sistemi informativi di altri enti e, soprattutto, per i cittadini coinvolti. Tale casistica merita quindi una riflessione sull'eventuale revisione della struttura del codice fiscale, per prevedere il suo superamento.

### **1.1.4.4. CODIFICA DEI CITTADINI STRANIERI**

Come già esaminato in paragrafi precedenti, la maggiore difficoltà non risiede tanto nella costruzione del codice fiscale (oggi sono registrati i soggetti con nome/cognome composto da un solo carattere – in analogia a quanto specificato dalla norma per quello composto da due caratteri - o con giorno/mese di nascita assente - valorizzandoli a 01/01) ma nel definire regole comuni che garantiscano l'identica registrazione del soggetto nelle diverse basi dati nazionali.

### **1.1.4.5. IPOTESI DI REVISIONE DELL'ATTUALE STRUTTURA DEL CODICE FISCALE**

Sulla base dello scenario precedentemente descritto l'Agenzia ha condotto con la Sogei uno studio sulle specifiche criticità della struttura attuale del codice fiscale delle persone fisiche identificando anche una possibile alternativa di codifica che eliminerebbe il fenomeno dell'omocodia, ridurrebbe - pur non eliminandola completamente - la variabilità del codice e renderebbe il codice solo parzialmente generato dai dati anagrafici.

Presupposto di tale soluzione è la coesistenza dell'attuale struttura con l'eventuale futura codifica da adottarsi per i nuovi soggetti da registrare. Sarebbe infatti improponibile per tutto il sistema, e per gli stessi cittadini, la conversione dei codici attualmente esistenti, conosciuti, utilizzati e incardinati in ogni procedimento pubblico o privato inerente il soggetto.

La soluzione finale verrà assunta ponderando i costi e i benefici che la revisione dell'algoritmo di calcolo comporterebbe prima di indurre costi che potrebbero risultare considerevoli e non commisurati all'entità delle problematiche precedentemente evidenziate.

## **1.2. CONTRIBUENTI IVA**

### **1.2.1. L'ALLINEAMENTO CON IL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Dall'1 aprile 2010 è entrata in vigore, a regime, la Comunicazione Unica per la nascita d'impresa (introdotta dal decreto legge n.7/2007), nata come norma di semplificazione per consentire ai soggetti tenuti all'iscrizione al Registro delle

imprese o al Rea di avviare un'attività con un'unica operazione, che vale come assolvimento di tutti gli adempimenti normalmente previsti per l'Agenzia delle Entrate (richiesta del codice fiscale/partita Iva), Registro Imprese, Inps, Inail, Albo delle imprese artigiane, Ministero del Lavoro.

Il modello di Comunicazione Unica ha la funzione di raccogliere in un fascicolo la preesistente modulistica in uso presso i vari enti coinvolti da presentare all'Ufficio del Registro delle imprese, in via telematica o su supporto informatico.

Gli utenti inviano la Comunicazione Unica al Registro imprese che trasmette i dati ai vari enti; l'Agenzia delle Entrate restituisce la ricevuta sugli esiti della dichiarazione trasmessa allo stesso Registro delle imprese che ha cura di inviarla all'utente.

Oltre naturalmente ai vantaggi per gli utenti (unico front-office, velocità dell'avvio dell'impresa) la Comunicazione Unica, con un contestuale invio di dati ai vari enti, ha il vantaggio di indurre un miglioramento della qualità dei dati registrati dagli enti stessi.

Il seguente prospetto sintetico riporta i dati numerici relativi alle dichiarazioni di inizio attività, variazione dati e cessazione attività ai fini Iva presentate all'Agenzia dai diversi canali di accesso possibili: l'uso della Comunicazione unica da parte delle imprese ha mostrato un incremento considerevole rispetto all'anno precedente, che aveva registrato circa 570 mila dichiarazioni presentate tramite questo canale:

<b>Anno 2011</b>	<b>Comunicazione unica</b>	<b>Telematico Agenzia Entrate</b>	<b>Ufficio Agenzia Entrate</b>
<b>Inizio attività</b>	219.972	261.354	56.439
<b>Variazione dati</b>	462.851	513.462	61.073
<b>Cessazione attività</b>	190.541	190.805	51.710
<b>Totale</b>	<b>873.364</b>	<b>965.621</b>	<b>169.222</b>

Per rendere lo strumento più efficace si continua a lavorare sugli strumenti applicativi di compilazione integrata per agevolare l'utenza nella predisposizione della modulistica prevista nella Comunicazione Unica ed evitare duplicazione di informazioni.

L'obiettivo finale è quello della totale armonizzazione e unificazione delle modulistiche dei vari enti, frutto di norme e di procedure consolidate nel tempo.

Parallelamente alle attività per un sempre migliore uso della Comunicazione unica, sono in corso le attività, assieme a UnionCamere e InfoCamere, per un allineamento massivo tra i dati dell'AT e quelli del Registro delle imprese, ai fini



della verifica e della possibile bonifica delle posizioni già registrate nelle rispettive basi dati.

### 1.2.2. PARTITE IVA INATTIVE

Nel corso degli anni, l'analisi del cosiddetto *popolo delle partite Iva* ha evidenziato come andasse aumentando il numero di posizioni formalmente *attive* ma, di fatto, *non operative*.

Utilizzando le nuove tecnologie a disposizione, lo scorso anno si è realizzato un valido strumento idoneo a produrre analisi statistiche in grado di delineare un quadro socio-economico specifico per il monitoraggio delle partite Iva.

Lo strumento ha previsto l'analisi del mondo dei contribuenti titolari di partita Iva secondo due diverse ottiche:

- una prima sezione relativa a un'analisi di tipo congiunturale che si basa unicamente sulle informazioni di natura anagrafica che per la loro particolare tempestività consentono di monitorare, quasi in tempo reale, l'evoluzione della platea in esame;
- la seconda sezione relativa a un'analisi di tipo strutturale si basa sulle informazioni di natura anagrafica associate con quelle dichiarative ed ha come scopo quello di fornire oltre che informazioni relative al comportamento fiscale dei soggetti anche e soprattutto informazioni che possano consentire di individuare i soggetti cosiddetti *inattivi*.

Dalle indagini effettuate finora è emersa una quantità non trascurabile di situazioni in cui non sono rilevate azioni (dichiarazioni, versamenti, ecc) da parte del soggetto titolare, che manifestino la continuità della relativa attività, senza per questo che ne sia stata dichiarata la fine, in termini di cancellazione della partita Iva stessa.

Al fine di poter individuare le partite Iva richieste e non utilizzate, o che non sono più strumentali all'esercizio dell'attività svolta dal titolare per le quali è plausibile ritenere che molte di queste partite Iva siano state semplicemente *dimenticate*, sono stati definiti alcuni criteri che possono far ritenere che una posizione sia *operativa* o *non operativa*.

Tramite tale strumento sono state effettuate delle specifiche analisi sulle partite Iva sia di persone fisiche sia di società aventi come scopo principale quello dell'individuazione di opportuni interventi finalizzati alla chiusura delle posizioni non operative.

Uno specifico intervento normativo (art. 23 del decreto legge n. 98/2011) sta incentivando i soggetti che sebbene obbligati, abbiano dimenticato di comunicare la cessazione della propria attività, entro i 30 giorni prescritti dalla norma a sanare la violazione versando spontaneamente, entro il prossimo 31 marzo, un importo pari a 129 euro, somma che equivale a 1/4 della sanzione minima dovuta secondo la norma vigente, tramite il modello F24 senza obbligo di presentazione

della dichiarazione di cessazione attività, con il mod. AA7 (previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o il mod. AA9 (previsto per le imprese individuali e lavoratori autonomi), perché la chiusura della partita Iva verrà effettuata dall'Agenzia sulla base dei dati desunti dal modello F24 presentato.

Lo stesso decreto legge ha modificato poi l'art. 35 del DPR n. 633/1972, inserendo la previsione di revoca della partita Iva attribuita, qualora venga accertato il mancato svolgimento delle attività per le quali è stata attribuita ovvero i soggetti obbligati non abbiano presentato, per le ultime tre annualità, la dichiarazione annuale in materia d'Imposta sul valore aggiunto. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al contribuente che può impugnarlo davanti alle Commissioni tributarie.

### **1.2.3. LA VERIFICA DELLE PARTITE IVA**

Per quanto riguarda la struttura del codice fiscale e della partita Iva delle società va considerato che al momento della costituzione del soggetto viene assegnato un unico codice che ha valenza sia di codice fiscale sia di partita Iva. Tale codice resta invariato, anche in caso di variazione del domicilio fiscale, fino al momento della cessazione dell'attività.

La modifica normativa che ha reso invariante la partita Iva rispetto alla provincia di domicilio fiscale risale a oltre 10 anni fa; le particolari casistiche di soggetti che hanno un codice fiscale diverso dalla partita Iva sono quindi sempre in diminuzione, con conseguente maggiore facilità d'uso da parte dei soggetti stessi.

Tra i servizi che l'Agenzia rende disponibili per l'accesso ai dati dell'AT, agli enti legittimati, previa stipula di apposita convenzione di cooperazione informatica, sono compresi naturalmente quelli che consentono di verificare i dati relativi agli operatori Iva.

Va sottolineato che, per facilitare la verifica delle partite Iva, e con lo scopo di ridurre possibili frodi, è auspicabile un intervento normativo che consenta all'Agenzia di rendere disponibile la verifica della partita Iva, fornendo riscontro sullo stato di attività e sui dati identificativi del soggetto titolare, con servizio a libero accesso, analogamente a quanto reso possibile per la verifica del codice fiscale dal decreto legge n. 78/2010.

Attualmente gli operatori intracomunitari hanno la possibilità di usare il sistema Vies (VAT Information exchange system) che consente di verificare la validità del numero di identificazione Iva dei loro clienti. Tale sistema non consente però la visibilità di informazioni sui soggetti titolari di partita Iva che operano esclusivamente a livello nazionale e non sono quindi inseriti tra i soggetti autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie; ecco pertanto la necessità di poter attivare un servizio che consenta la verifica dell'esistenza e correttezza di tutte le partite Iva nazionali, incluse quelle che tramite il Vies non sono verificabili.

## 1.3. ALTRE AZIONI NEL PROCESSO DI QUALITA' DEI DATI

### 1.3.1. SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Nel 2010 è stato definito il nuovo modello per la richiesta del codice fiscale da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche, non contribuenti Iva e ne è stato previsto l'invio telematico nei casi di variazione dati ed estinzione del soggetto. Questa novità, oltre a costituire una valida agevolazione per gli utenti, comporta una notevole riduzione degli errori e garantisce un migliore aggiornamento dei dati in AT; infatti le applicazioni telematiche sono state realizzate in modalità web, proponendo al soggetto le informazioni già registrate in archivio e consentendogli così di avere chiara evidenza delle informazioni da modificare.

Per agevolare il reperimento dei soggetti diversi da persona fisica, per i quali non siano già noto il codice fiscale o la partita Iva, l'Agenzia ha di recente apportato sostanziali miglioramenti alle applicazioni utilizzate per la *ricerca di un soggetto tramite la denominazione*.

La ricerca di un soggetto tramite la sua denominazione è, infatti, un motore complesso, costituito da diversi passaggi e algoritmi che tengono conto del possibile diverso ordine delle parole contenute nella denominazione stessa, della non contestuale presenza di tutte le parole indicate, della percentuale di somiglianza riscontrata.

Tale nuova applicazione, realizzata al fine di migliorare il più possibile il processo di validazione dei ruoli degli altri enti, è in corso di completamento e di verifica con Equitalia, per essere poi utilizzata a regime.

### 1.3.2. NORMALIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI

A ciascun soggetto registrato in Archivio Anagrafico sono associate diverse informazioni attinenti la sua *localizzazione*.

Il dato primario è il **domicilio fiscale**; per le persone fisiche residenti corrisponde alla residenza anagrafica, per le non residenti al luogo di produzione del reddito; per i soggetti diversi dalle persone fisiche corrisponde alla sede legale o, in mancanza, alla sede amministrativa, alla sede secondaria, alla stabile organizzazione, al luogo ove esercitano la loro attività. Può essere stabilito in luogo diverso con provvedimento dell'Agenzia, d'ufficio o su richiesta del contribuente.

Per i cittadini non residenti è registrato l'indirizzo eventualmente risultante in Aire o comunque la residenza estera; per le società estere, la sede all'estero.

Per le società, le ditte individuali e i professionisti sono registrati il luogo di esercizio dell'attività prevalente, eventuali ulteriori luoghi di esercizio dell'attività e quelli di conservazione delle scritture contabili.

E' registrato poi l'eventuale domicilio (in Italia o all'estero per i non residenti) eletto dal contribuente per la notificazione degli atti ed avvisi che lo riguardano.

Sono inoltre in corso le attività per poter utilizzare efficacemente l'indirizzo di *posta elettronica certificata* contenuto in uno dei registri ufficiali o quello comunicato per scelta dal contribuente.

Per migliorare la qualità del dato relativo al domicilio fiscale, fondamentale anche per la determinazione dell'ufficio dell'Agenzia competente per le attività di accertamento, da tempo è stato avviato un processo di normalizzazione di tale dato.

La normalizzazione dell'indirizzo è necessario anche per fruire della tariffa agevolata prevista per gli invii di corrispondenza massiva da Poste Italiane; tra i requisiti richiesti sono infatti presenti: l'indicazione dell'indirizzo in forma normalizzata (indicazione distinta della particella toponimale, del toponimo e del numero civico) e l'indicazione del corretto codice di avviamento postale.

Per condurre l'attività sono stati acquisiti, da Poste Italiane, il prodotto di *normalizzatore indirizzi*, la banca dati contenente il Viario nazionale, il relativo software di elaborazione, una specifica applicazione per la consultazione e l'aggiornamento della banca dati stessa.

A oggi sono stati trattati i domicili fiscali, anche storici, delle persone fisiche e sono in fase di trattamento quelli relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche.

Diversi interventi sono stati poi realizzati, ed altri programmati, per migliorare il processo di normalizzazione mediante l'ottimizzazione dell'aggiornamento del Viario, l'uso del normalizzatore in modalità on line oltre che massiva, applicazioni per l'interrogazione del Viario e dei dati normalizzati, strumenti di monitoraggio dei risultati del processo.

## **2. LA COOPERAZIONE INFORMATICA IN AGENZIA DELLE ENTRATE**

Lo scorso anno l'Agenzia ha completato il ciclo d'innovazione della propria Piattaforma di cooperazione informatica con l'obiettivo di:

- incrementare il complessivo livello di sicurezza nel contesto dell'Anagrafe Tributaria;
- sostituire *il patrimonio di accordi* stipulato negli anni - circa 10 mila tra enti pubblici e concessionari di servizi pubblici - con nuove e più flessibili *convenzioni* che tenessero conto, tra l'altro, dei limiti, dei vincoli e delle assunzioni di responsabilità determinate dal Codice della Privacy e dalla sicurezza informatica (interna ed esterna);
- standardizzare i *servizi di cooperazione informatica dell'Agenzia* per contenere i costi, ed evitare onerose personalizzazioni, a fronte di una crescente domanda da parte di amministrazioni e privati;


- completare l'adeguamento al Sistema pubblico di connettività (SPC), previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale, per rendere disponibile una *gamma di servizi di nuova generazione*, in cooperazione applicativa secondo gli standard SPCoop, al fine di soddisfare le esigenze di:
  - allineamento dei dati con gli enti che partecipano alle attività di contrasto all'evasione fiscale e contributiva;
  - certificazione delle codifiche dei soggetti (codice fiscale/partita Iva) al momento dell'acquisizione di nuove informazioni in modo che i dati che affluiscono all'Anagrafe Tributaria siano bonificati e correttamente attribuiti alla fonte.

### **2.1. L'ADEGUAMENTO ALLA COOPERAZIONE APPLICATIVA SPCOOP**

L'impianto normativo del Sistema pubblico di Connettività è articolato su tre livelli:


- la connettività, che fornisce principalmente servizi di trasporto dati in sicurezza;
- l'interoperabilità, che include servizi di posta elettronica, di posta elettronica certificata (Pec), di identificazione, autenticazione e autorizzazione;
- la cooperazione applicativa (SPCoop), che è costituita dall'insieme delle regole e delle specifiche per lo sviluppo e il funzionamento di applicazioni cooperanti tra diverse amministrazioni, ai fini dell'erogazione di servizi finali integrati.

L'Agenzia aderisce già da anni ai contratti SPC, regolati da apposite gare espletate da DigitPA, per quanto attiene allo strato di connettività e interoperabilità e, nel corso dello scorso anno, ha definitivamente stabilizzato lo strato infrastrutturale di cooperazione applicativa SPCoop.



Nel modello SPCoop la *cooperazione applicativa* si basa sulla possibilità da parte degli enti interessati (Amministrazioni centrali, regionali ed enti locali), di poter erogare e fruire di servizi applicativi attraverso un accordo esplicito tra le parti che trova la sua formalizzazione nell'*Accordo di Servizio*, stipulabile in rete, che riporta la descrizione dei servizi applicativi messi a disposizione da un ente, che si configura nel modello come un *Dominio applicativo*, e ne definisce le prestazioni e le modalità di utilizzo.

Una volta formalizzati gli Accordi di Servizio, l'utilizzo dei servizi applicativi può avvenire solo utilizzando una componente fondamentale nel disegno SPC denominata *Porta di Dominio*.



Nella figura sono mostrate due differenti amministrazioni che si scambiano messaggi contenenti dati ed informazioni per il tramite delle Porte di Dominio.

In particolare l'ente erogatore, tramite la sua Porta, offre i suoi servizi applicativi mentre l'ente fruitore, sempre tramite la propria porta, utilizza quei servizi applicativi.

Per consentire lo scambio di messaggi tra i servizi erogabili tramite le Porte di Dominio delle diverse amministrazioni viene utilizzato un protocollo, comunemente detto **Busta di e-gov**.

La particolare necessità di estendere le caratteristiche delle buste e.gov discende dagli obiettivi fissati dal piano d'azione di e-Government in Italia, il quale prevede che *“le informazioni necessarie alla gestione del servizio siano uniformate per rispondere ai requisiti di SPCoop in materia di sicurezza ed affidabilità, preservando nel contempo l'autonomia di ciascuna amministrazione nella definizione del proprio contenuto applicativo”*.

La busta di e-gov risulta logicamente suddivisa in due parti: una contiene le informazioni infrastrutturali e l'altra contiene il contenuto applicativo del servizio. Tale modalità mantiene totalmente autonome le Amministrazioni nella definizione del contenuto applicativo garantendo lo scambio dati in modalità sicura e affidabile.

Per consentire la corretta identificazione e gestione dei servizi, dei soggetti coinvolti e delle relative Porte di Dominio, l'architettura SPCoop ha reso disponibili opportuni **Servizi infrastrutturali, denominati SICA**.

Il compito del SICA, gestito da DigitPA ma che può essere integrato con registri secondari predisposti da singole/gruppi di Amministrazioni, è quello di mantenere una serie di registri che vengono interrogati dalle Porte di Dominio per l'elaborazione dei messaggi applicativi.

Resta al momento da valutare, per quanto attiene all'Agenzia delle Entrate, la gestione federata delle **Identità Digitali** che prevede la creazione di relazioni di fiducia tra realtà diverse per l'identificazione e l'autorizzazione degli utenti di una di esse ad accedere alle risorse governate da un'altra.

Per consentire il processo di federazione, ogni pubblica Amministrazione (centrale, regionale e locale) dovrà dotarsi di un'architettura di *Federated Access Management* che svolge le funzioni di garante delle credenziali (**Identity Provider**) e degli attributi di ruolo (**Attribute Authority**) per i soggetti che accedono ai propri S.I. considerandoli una parte del *front-end* della Pubblica amministrazione in generale.

I dati di seguito riportati consentono una sintetica rappresentazione del grado di adeguamento tecnologico raggiunto dalle Regioni le quali, attraverso il progetto ICAR (*Interoperabilità e Cooperazione Applicativa tra le Regioni*), hanno reso disponibile il software *open source*, scaricabile da Internet, che potrà essere utilizzato anche da altre Amministrazioni per l'attestazione delle Porte di Dominio.

**Tabella 21: Stato di attivazione delle principali componenti dell'infrastruttura di cooperazione applicativa presso Regioni e Province Autonome**

Ente	Stato di attivazione della Porta di Dominio regionale	Stato di attivazione del Registro dei servizi	Stato di attivazione del Gestore Eventi
Regione Abruzzo	<i>attivazione programmata</i>	-	-
Regione Basilicata	in esercizio, qualificata	in esercizio	in esercizio
Regione Calabria	in esercizio, in corso di qualificazione	-	-
Regione Campania	in esercizio, qualificata	in esercizio	in esercizio
Regione Emilia Romagna	in esercizio, in corso di qualificazione	in esercizio	in esercizio
Regione Friuli Venezia Giulia	in esercizio, qualificata	in esercizio	in esercizio
Regione Lazio	in esercizio	in esercizio	-
Regione Liguria	in esercizio, qualificata	in esercizio	in esercizio
Regione Lombardia	in esercizio, qualificata	in esercizio	in esercizio
Regione Marche	in esercizio, qualificata	-	in esercizio
Regione Molise	<i>attivazione programmata</i>	-	-
Regione Piemonte	in esercizio, qualificata	in esercizio	in esercizio
Provincia Aut. di Bolzano	in esercizio	-	-
Provincia AuT. di Trento	in esercizio, in corso di qualificazione	in esercizio	in esercizio
Regione Puglia	in esercizio, qualificata	-	in esercizio
Regione Sardegna	in esercizio, qualificata	in esercizio	in esercizio
Regione Siciliana	in esercizio, qualificata	-	-
Regione Toscana	in esercizio, qualificata	in esercizio	in esercizio
Regione Umbria	in esercizio, qualificata	in esercizio	in esercizio
Regione Valle d'Aosta	in esercizio	in esercizio	-
Regione Veneto	in esercizio, qualificata	in esercizio	in esercizio

*Nota: la Porta di dominio è l'elemento tecnologico base della cooperazione che consente gli scambi applicativi tra domini amministrativi; il Registro dei servizi è attivato per la gestione della cooperazione per richiesta di servizio; il Gestore degli Eventi per la gestione della cooperazione per eventi.*

Fonte: Indagine Osservatorio ICAR plus, CISIS 2010

## 2.2. IL CATALOGO DEI SERVIZI DI COOPERAZIONE INFORMATICA

Tutti i servizi di accesso all'Anagrafe Tributaria resi disponibili dall'Agenzia sono riportati in un *Catalogo* informatizzato consultabile via Internet dagli enti richiedenti o convenzionati.

Il Catalogo dei servizi di cooperazione informatica riporta le seguenti informazioni:

- il *codice servizio* e la denominazione dello stesso;
- i dati che devono essere forniti (*input*) e quelli che vengono resi disponibili a seguito di accesso all'Anagrafe Tributaria (*output*);
- eventuali *evoluzioni del servizio* in corso o pianificate.
- le *modalità di erogazione* del servizio;

In relazione alle esigenze manifestate dai richiedenti, per ogni possibile richiesta di dati (*input/output*) sono disponibili diversi servizi ciascuno caratterizzato da una delle 3 tipologie di *modalità di erogazione* oggi esistenti:

- **Servizi di consultazione on line (CO):** consentono l'accesso di un utente dell'ente esterno a un applicativo di proprietà dell'Agenzia, denominato Siatel v2 – Puntofisco, per l'interrogazione a video delle informazioni presenti in



Anagrafe Tributaria oltre che, per particolari servizi, il *download* di *flussi* anticipatamente predisposti dall’Agenzia;

- **Servizi di fornitura massiva (FM):** consentono lo scambio di flussi di dati tra sistemi informativi in modalità FTP (*File Transfer Protocol*) e sono riservati a particolari esigenze che attengono ad allineamenti di banche dati per finalità antifrode e/o per garantire la qualità delle informazioni scambiate con la Pubblica amministrazione e/o per particolari modalità organizzative del back-office degli enti esterni richiedenti;
- **Servizi di cooperazione applicativa (CA):** consentono il colloquio tra sistemi informativi, ciascuno dei quali mantiene la propria logica applicativa, per l’interscambio automatico di informazioni secondo le modalità previste dal Sistema pubblico di cooperazione (SPCoop) e prevedono quindi anche la sottoscrizione di appositi accordi di servizio SPCoop.

A oggi le modalità di erogazione dei servizi più richieste da parte degli enti, in quanto necessitano di un basso livello di innovazione tecnologica, sono quelle di consultazione on line (CO) tenuto anche conto che in tale ambito è già consentita anche la fornitura di flussi di dati.

Solo per flussi dati di notevoli dimensioni, ad esempio nel caso di bonifiche massive del codice fiscale in banche dati esterni, è indispensabile utilizzare appositi servizi di forniture massive (FM).

La tensione al miglioramento dei servizi offerti dalla Pubblica amministrazione, l’incremento delle attività di contrasto all’evasione fiscale e contributiva stanno determinando un’auspicabile rapida evoluzione:

- dagli ancora utilizzati *servizi di consultazione on line e forniture massive* di informazioni, con conseguente proliferazione di autonome banche dati non sempre tra loro integrate, che hanno caratterizzato l’ultimo decennio;
- verso *servizi di cooperazione applicativa (web-services)* che consentono la disponibilità in tempo reale delle informazioni legate ai singoli processi/servizi di altre Amministrazioni centrali e locali.

Pur partendo dall’assunzione che tali modalità convivranno per i prossimi anni, a seguito del *digital divide* che ancora caratterizza alcune Amministrazioni centrali e locali, l’Agenzia ha completato il proprio ciclo di adeguamento alla cooperazione applicativa SPCOOP, in sinergia con i principali enti nazionali, le Regioni e i Comuni.

Come evidenziato dalla tabella riepilogativa successivamente riportata – che classifica gli enti convenzionati in termini di graduatoria di utilizzo dei servizi – il maggiore utilizzatore dei nuovi servizi di cooperazione applicativa SPCoop e forniture massive è l’Inps, mentre i primi utilizzatori dei servizi di consultazione sono i Comuni che, solo di recente e per enti di elevata dimensione, stanno spostando alcuni servizi sulle forniture massive, ma in termini tali da non risultare rilevanti nel riepilogo.

RIEPILOGO DATI UTILIZZO COOPERAZIONE INFORMATICA				
Classifica Utilizzo Servizi				
ENTE	numerosità	Utilizzo CC	Utilizzo CO	Utilizzo FM
INPS	1	1	2	1
Regioni e Prov. Aut.	22		8	2
Consorzi Bonifica	98		5	9
UNIONCAMERE (Camere di Commercio)	1	3	13	
Province	84		11	8
INPDAP	1	4	19	
RAI	1		15	10
INAIL	1		20	6
ENPALS	1	5	24	
Comuni	8.092		1	
AGEA	1	2		
ASL e Az. Osp.	117		3	
Min. Interno (SUI, CED Interforze, Prefetture)			4	
ISTAT	1			4
MIUR	1			5
ATER	58		6	
AVCP	1	6		
ENASARCO	1			8
Poste Italiane	1			11
INARCASSA	1			12
ENPAP	1			13
ENPAB	1			15
ENPACL	1			14
ENPAF	1			16
Università e ADISU	37		25	
Comunità Montane	34		26	
<i>Legenda:</i>				
<b>Utilizzo CC:</b> classifica di utilizzo dei servizi in cooperazione applicativa (web services) laddove 1 rappresenta il maggiore utilizzatore del servizio;				
<b>Utilizzo CO:</b> classifica di utilizzo dei servizi di consultazione on line (SIATEL 2 - Punto Fisco) laddove 1 rappresenta il maggiore utilizzatore del servizio;				
<b>Utilizzo FM:</b> classifica di utilizzo dei servizi di fornitura massiva (FTP e supporti ottici) laddove 1 rappresenta il maggiore utilizzatore del servizio.				

Dei nuovi servizi di cooperazione applicativa SPCoop già usufruiscono, per l'accesso ai dati dell'Archivio Anagrafico, l'Inps, l'Avcp, Unioncamere, Il Ministero delle Politiche Agricole (Agea), l'Enpals e l'Inpdap.

A seguito di una positiva collaborazione con le Regioni, per il tramite del Cisis (*Centro interregionale per i sistemi informatici geografici e statistici*) sono, inoltre, in corso di sperimentazione i nuovi servizi di allineamento anagrafico in cooperazione applicativa con le Regioni e, su coordinamento di Anci, con i alcuni Comuni di elevate dimensioni.

Tali sperimentazioni hanno carattere unicamente tecnico in quanto l'attivazione convenzionale dei servizi di cooperazione applicativa è subordinata a preventiva comunicazione, ed eventuale verifica, dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Con riferimento all'infrastruttura SPCoop precedentemente descritta sono già in corso le attività di sperimentazione con alcune Regioni, per il tramite del Cisis, relativamente ai servizi di consultazione dei codici fiscali in cooperazione applicativa SPCoop con Porta di Dominio dell'Agenzia qualificata da DigitPA.

Per quanto riguarda i servizi di accesso all'Archivio Anagrafico sono disponibili, anche a seguito di quanto disposto dal decreto legge n. 78/2010, **33 servizi di accesso ai dati dell'Archivio Anagrafico** che si differenziano per:

- modalità di erogazione (Consultazione on line, forniture massive e cooperazione applicativa SPCoop);
- tipologie di dati forniti (per esempio, dati persone fisiche alla data, dati partite Iva alla data, storico dati anagrafici persone fisiche, storico attività partite Iva, bonifica codici fiscali, ecc.);
- presenza o meno, in relazione alla previsione normativa che legittima l'ente richiedente, del domicilio fiscale e/o del decesso;
- restrizione o meno sui dati di input da fornire per avere riscontro sulla verifica dell'esistenza del codice fiscale e dei dati a esso correlati analogamente al servizio di libero accesso messo a disposizione su Internet.

La varietà di tali servizi consente di fornire a ciascun richiedente il servizio che meglio si adatta alle esigenze, nel principio di pertinenza e non eccedenza fissato dal Codice della Privacy, nelle modalità più coerenti con il grado di innovazione tecnologica raggiunto dal richiedente stesso.

E' inoltre in corso di predisposizione in Agenzia, per una prima sperimentazione concordata con Inps, un nuovo servizio di cooperazione applicativa SPCoop (denominato *trigger anagrafico*), che fornirà in automatico l'immediata informazione dell'avvenuta modifica del codice fiscale e dei dati ad esso correlati nell'Archivio Anagrafico in modo che gli enti possano richiedere l'automatico aggiornamento in linea dei dati, ove di interesse, nel rispetto delle regole del Codice della Privacy.

### 2.3. LE BASI DATI DI INTERESSE NAZIONALE

In ambito informatico, la possibilità di scambiare dati tra Amministrazioni deriva principalmente dalla qualità dei dati che circolano all'interno dell'amministrazione con particolare riferimento alle *codifiche* che rappresentano le chiavi di aggancio tra le informazioni presenti nelle diverse banche dati (per esempoio, codifiche anagrafiche e territoriali).

Tenuto conto dell'importanza di tale tema l'articolo 60 del Codice dell'Amministrazione Digitale istituisce le *Basi di dati di interesse nazionale* definendole come *“l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui*

*conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni, anche per fini statistici, per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti”.*

Ferme le competenze di ciascuna Pubblica amministrazione, tali basi di dati costituiscono un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle Pubbliche amministrazioni interessate.

La realizzazione di questi sistemi e le relative modalità di aggiornamento sono attuate secondo le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività di cui all'art. 73 del CAD e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni.

Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con *“decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata, nelle materie di competenza, e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica”.*

Tale decreto individua anche le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del relativo sistema informativo.

In sede di prima applicazione, fino all'emanazione del citato decreto, sono state individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:

- repertorio nazionale dei dati territoriali;
- indice nazionale delle anagrafi;
- banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis;
- casellario giudiziale;
- registro delle imprese;
- gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.242 del 27 luglio 2004.

Agli oneri derivanti dalla gestione di *basi dati di interesse nazionale* si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'art. 27, comma 2, della legge n. 3 del 16 gennaio 2003.

E' opportuno segnalare che è stata già valutata, con le strutture competenti della gestione del Codice dell'Amministrazione Digitale – DigitPA - la possibilità che l'Archivio Anagrafico dell'Anagrafe Tributaria venisse identificato come Banca Dati di Interesse Nazionale.

Da tale valutazione è emerso che il codice fiscale delle persone fisiche certificato dall'Agenzia è già contenuto, unitamente ai dati anagrafici ad esso correlato, all'interno di una delle attuali Banche dati di interesse nazionale, l'Indice nazionale delle anagrafi (Ina) di competenza del Ministero dell'Interno, nella quale sono registrate le persone fisiche iscritte nelle anagrafi comunali della

popolazione residente e, in base all'ampliamento di recente previsto dalla norma, anche i cittadini iscritti in Aire.

#### 2.4. L'INFORMATIZZAZIONE DELLE CONVENZIONI

Gli aspetti più critici nel processo di cooperazione informatica, che allungano i tempi di convenzionamento e di attivazione dei servizi, risiedono:

- nella necessità, a seguito di quanto previsto dalla norma, **di verificare la pertinenza e non eccedenza delle richieste provenienti da altre amministrazioni;**
- nel numero sempre più elevato di **assunzioni di responsabilità e limitazioni nell'utilizzo dei servizi** da esplicitare, anche a seguito delle indicazioni fornite dal Garante della privacy, nel testo delle convenzioni di cooperazione informatica;
- nella **responsabilità, mantenuta in capo all'amministrazione che cede le informazioni di cui è titolare**, di verificare, anche con visite ispettive, che le amministrazioni riceventi utilizzino le informazioni ricevute secondo le finalità ed i limiti previsti dalle convenzioni.

Come già precedentemente indicato si auspica che alcune di queste criticità siano superate dalle linee guida per la stipula delle convenzioni di cooperazione informatica, di cui all'art. 58, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Nelle more di tale semplificazione le Convenzioni di Cooperazione informatica dell'Agenzia sono state progettate in modo da semplificarne la predisposizione:

- sono **bilaterali**: valgono cioè tanto per la fornitura di dati dell'Agenzia all'ente richiedente, quanto per i servizi che l'ente fornisce in cooperazione informatica all'Agenzia;
- sono **incrementali**: la struttura stessa della convenzione prevede che i responsabili della Convenzione, rispettivamente nominati dall'Agenzia e dall'ente, possano inserire successivamente altri servizi di cooperazione informatica a seguito di successiva richiesta di una delle parti e dell'esito positivo del relativo parere di legittimità;
- sono **a norma**: riportano tutti i vincoli, le assunzioni di responsabilità e le limitazioni definite dalla sicurezza anche a seguito di specifiche indicazioni concordate con il Garante per la protezione dei dati personali;
- sono **strutturate**: al momento sono previste quattro tipologie standard di convenzioni così denominate: *bilaterale*, *bilaterale Comuni*, *bilaterale con Coordinamento operativo* e *Privati*.

Le prime tre tipologie sono relative ad accordi stipulati con altre Pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico.

Il *template Privati*, invece, viene utilizzato per Convenzioni sottoscritte con concessionari, gestori e concessionari di pubblici servizi ed con i privati che cooperano con le attività dell'Amministrazione finanziaria (per esempio, Caf, Utilities, ecc.).

La struttura standard delle citate tre tipologie di convenzioni previste per la Pubblica amministrazione sono costituite da un *articolato* e da sei *allegati* che ne costituiscono parte integrante accettata dall'ente in sede di stipula:

- *Allegato 1 – Riferimenti della Convenzione*: riporta i dati variabili della *Convenzione* oggetto dell'accordo tra l'Agenzia e l'ente esterno ivi compresi i riferimenti relativi a norme, finalità e servizi autorizzati in convenzione e parametri di utilizzo degli stessi;
  - *Allegato 2 – Catalogo Normativa di Riferimento*: contiene la codifica della normativa di riferimento che attiene alla stipula dell'atto;
  - *Allegato 3 – Servizi di Cooperazione Informatica (Agenzia)*: contiene, lato Agenzia, il Catalogo dei Servizi Standard e le relative modalità di attivazione e fruizione delle diverse modalità di cooperazione informatica;
  - *Allegato 4 – Adeguamenti specifici (Agenzia)*: riporta le specifiche tecniche dei servizi e forniture non standard lato Agenzia;
  - *Allegato 5 – Servizi di Cooperazione informatica (ente)*: contiene, lato ente, il Catalogo dei Servizi Standard e le relative modalità di attivazione e fruizione delle diverse modalità di cooperazione informatica;
  - *Allegato 6 – Adeguamenti specifici (ente)*: contiene le specifiche tecniche dei servizi e forniture non standard lato ente.
- sono **informatizzate**: un apposito servizio messo a disposizione dei responsabili delle convenzioni su Internet consente di consultare il catalogo dei servizi, di seguire il processo di stipula delle convenzioni e di acquisire, a completamento dell'iter, le firme digitali che sigillano l'accordo.

Il responsabile della convenzione dell'ente accede al sistema di *Gestione on line delle Convenzioni* tramite apposite credenziali rilasciate dall'Agenzia e, in tale ambito, è abilitato a poter consultare esclusivamente i servizi a catalogo che attengono alla categoria di appartenenza dell'ente stesso (per esempio, solo i Comuni vedono i servizi demografici);

- sono **adattabili alle organizzazioni**: prevedono anche le modalità da utilizzare nel caso in cui l'Amministrazione deleghi in tutto o in parte le proprie attività a enti esterni.

## 2.5. I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLE REGIONI

La cooperazione informatica e l'interscambio dati con le Regioni avviene prevalentemente attraverso il sistema Siatel v2.0 – PuntoFisco, sistema di collegamento telematico realizzato per consentire l'interscambio di informazioni anagrafiche e fiscali con gli Enti locali.

Si riporta di seguito una sintesi dei principali servizi resi disponibili alle Regioni che provvedono ad abilitare i propri addetti in relazione ai compiti ad essi affidati e alle finalità previste in convenzione:

- interrogazione massiva di elenchi di codici fiscali e relativi dati anagrafici correlati, incluso il domicilio fiscale. Consente alla Regione di inviare un elenco di soggetti con dati anche parziali e ricevere in risposta il codice fiscale ed i dati anagrafici correlati così come risultanti in Anagrafe Tributaria al momento dell'interrogazione;
- consultazione dei dati delle attività di persone fisiche e non fisiche, partendo da informazioni anagrafiche di base; per tali dati è possibile consultare anche l'archivio storico di codici fiscali e partite Iva;
- consultazione di informazioni relative ai dati dei rappresentanti e dei depositari della società o della ditta individuale consultata, presenti nel corso dell'attività svolta;
- consultazione in forma sintetica dei dati reddituali ai fini delle attività di verifica delle dichiarazioni di autocertificazione;
- consultazione di tutti i dati reddituali analitici presenti in Anagrafe Tributaria: consente di visualizzare tutti i dati in forma analitica delle dichiarazioni fiscali presentate dai contribuenti nonché i dati di eventuali allegati alle dichiarazioni e gli atti di liquidazione delle dichiarazioni;
- consultazione dei dati presenti nella banca dati degli atti del Registro: consente di visualizzare i dati di un determinato atto sottoposto a registrazione presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, fornendo il dettaglio della tipologia di negozio giuridico, del suo valore economico, del codice fiscale del soggetto *dante causa* e del soggetto *avente causa*;
- fornitura dei dati relativi ai tributi locali di competenza della Regione riscossi attraverso il modello F24. Tali dati sono scaricabili attraverso il sistema Siatel v2 – PuntoFisco e ogni singola Regione visualizza i dati di propria competenza;
- visualizzazione e fornitura dei dati relativi ai versamenti Irap e addizionale Irpef di competenza della Regione riscossi attraverso il modello F24.

## **2.6. I SERVIZI A DISPOSIZIONE DEI COMUNI**

La cooperazione informatica e l'interscambio dati con i Comuni avviene prevalentemente attraverso il sistema Siatel v2.0 – PuntoFisco che è un sistema di collegamento telematico originariamente realizzato per consentire l'interscambio di informazioni anagrafiche e fiscali con gli Enti Locali.

A seguito delle decisioni assunte dal *tavolo permanente di cooperazione informatica* tra Agenzia e Anci, previsto dalle convenzioni standard stipulate con i Comuni, sono stati già realizzati nuovi servizi, e/o modificati quelli esistenti, per fornire ai Comuni il necessario supporto nell'ambito del nuovo ruolo che essi

assumono nel contesto della partecipazione alle attività di contrasto all'evasione fiscale e contributiva.

Si riporta di seguito una sintesi dei principali servizi resi disponibili ai Comuni fermo restando che gli stessi Comuni provvedono ad abilitare ai propri addetti in relazione ai compiti ad essi affidati ed alle finalità previste in convenzione:

- attribuzione del codice fiscale ai neonati;
- allineamento delle anagrafi comunali con l'Anagrafe Tributaria;
- invio telematico da parte dei Comuni delle variazioni anagrafiche;
- consultazione di tutti i dati anagrafici presenti in A.T. relativamente ai contribuenti Persone Fisiche e soggetti diversi da Persone Fisiche;
- interrogazione massiva di elenchi di codici fiscali e relativi dati anagrafici correlati: consente al Comune di inviare un elenco di soggetti con dati anche parziali e ricevere in risposta il codice fiscale ed i dati anagrafici correlati così come risultanti in Anagrafe Tributaria al momento dell'interrogazione;
- consultazione di tutti i dati reddituali presenti in Anagrafe Tributaria relativamente ai contribuenti residenti o aventi domicilio fiscale nel Comune: consente di visualizzare tutti i dati in forma analitica delle dichiarazioni fiscali presentate dai contribuenti nonché i dati di eventuali allegati alle dichiarazioni e gli atti di liquidazione delle dichiarazioni;
- consultazione in forma sintetica del dato reddituale ai fini delle attività di verifica delle dichiarazioni di autocertificazione prodotte ai Comuni dai contribuenti;
- fornitura massiva dei dati delle dichiarazioni presentate dai contribuenti residenti, in forma analitica per i primi 14 Comuni italiani per numero di abitanti ed in forma sintetica per tutti i rimanenti Comuni che, però, possono su richiesta ricevere anche loro i dati analitici. Tali dati sono resi disponibili sul sistema Siatel 2 – PuntoFisco in modo tale che ogni singolo Comune possa scaricare i dati di propria competenza;
- consultazione dei dati presenti nella banca dati degli atti del Registro: consente di visualizzare i dati di un determinato atto sottoposto a registrazione presso gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, fornendo il dettaglio della tipologia di negozio giuridico, del suo valore economico, del codice fiscale del soggetto *dante causa* e del soggetto *avente causa*;
- fornitura massiva dei dati relativi all'Ici e ad altri tributi locali di competenza del Comune riscossi attraverso il modello F24. Tali dati sono scaricabili attraverso il sistema Siatel 2 – PuntoFisco ed ogni singolo Comune visualizza i dati di propria competenza;
- fornitura massiva di dati strumentali alle attività di accertamento dei Comuni nell'ambito della compartecipazione all'attività di contrasto all'evasione fiscale. Nello specifico si tratta dei dati relativi ai contratti di fornitura di energia elettrica, gas, contratti di locazione, bonifici eseguiti per



ristrutturazioni edilizie, dichiarazioni di successione aventi per oggetto immobili situati nel territorio del singolo Comune;

- trasmissione segnalazioni dei Comuni all'Agenzia delle Entrate relative all'attività di accertamento. Anche sulla base dei dati forniti di cui al punto precedente, i Comuni attraverso un'apposita funzionalità inserita in Siatel 2 – PuntoFisco possono effettuare segnalazioni qualificate che vengono prese in carico e lavorate dalla competente Direzione Provinciale dell'Agenzia che provvede ad avviare un'eventuale attività di accertamento nei confronti del soggetto segnalato dal Comune.